

Mod. 286 - C

COMUNE DI TRIUGGIO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO

per l'esercizio dell'attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna
e mestieri affini

in esecuzione della legge 14 febbraio 1963, numero 161,
modificata dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1142



TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
COMO 1973

INDICE

CAPO I - ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

Art. 1. - Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini	pag. 3
» 2. - Mestieri affini	3
» 3. - Osservanza delle norme regolamentari	3
» 4. - Svolgimento dell'attività	3
» 5. - Autorizzazione all'esercizio	3

CAPO II - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO

Art. 6. - Domanda per ottenere l'autorizzazione	5
» 7. - Concessione dell'autorizzazione	7
» 8. - Rifiuto dell'autorizzazione	7
» 9. - Commissione consultiva	7

CAPO III - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Art. 10. - Accertamenti demandati alla Commissione Prov. per l'Artigianato	9
» 11. - Accertamenti demandati all' Ufficiale Sanitario	9
» 12. - Accertamenti demandati agli altri organi del Comune	10

CAPO IV - REQUISITI SANITARI

Art. 13. - Requisiti dei locali	12
» 14. - Requisiti dell'arredamento	12
» 15. - Attrezzi, apparecchi, biancheria	12
» 16. - Pulizia del personale	15
» 17. - Attività svolta nell'abitazione dell' esercente	15
» 18. - Visite mediche agli addetti alla lavorazione	15
» 19. - Tessera sanitaria	15
» 20. - Impiego di solventi	17
» 21. - Deficienze ed inconvenienti	17
» 22. - Ispezione sanitaria	17

CAPO V - NORME VARIE

Art. 23. - Tariffe	19
» 24. - Orari	19
» 25. - Trasferimento di negozio	19
» 26. - Vendita dell'esercizio	19
» 27. - Successione ereditaria	19
» 28. - Controlli	20
» 29. - Revoca o decadenza dell'autorizzazione	20
» 30. - Trasgressioni	20

CAPO VI - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 31. - Entrata in vigore del regolamento	21
--	----

CAPO I

ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

Art. 1

Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, dalle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Art. 3

Osservanza delle norme regolamentari

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, nell'ambito comunale, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Art. 4

Svolgimento dell'attività

Le predette attività non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 5

Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva, di cui all'art. 9.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO

Art. 6

Domanda per ottenere l'autorizzazione

Le persone o imprese che intendano esercitare le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 5. A tale effetto gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale, al Sindaco, nella quale dovranno esplicitamente indicare:

a) le generalità del titolare dell'impresa (nome, cognome, luogo e data di nascita), la sua abituale residenza, il domicilio (Comune ove ha l'iscrizione anagrafica). Per le imprese gestite in forma societaria, aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, tali dati devono riferirsi alla persona alla quale è affidata la direzione dell'azienda;

b) la località e l'indirizzo esatto ove si intende esercitare l'attività;

c) i requisiti igienico-sanitari dei locali (descrizione sommaria dei locali, pavimenti, pareti, ecc., allegando, se del caso, apposita pianta planimetrica); delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti tecnici usati in dette attività;

d) gli impianti igienico-sanitari, di disinfezione e per la lotta contro le mosche;

e) il numero ed in ominativi delle persone che coadiuvano il titolare ed a quale titolo, con gli estremi dei libretti di idoneità sanitaria delle persone stesse;

f) la qualificazione professionale, che deve risultare da attestazione rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Tale qualificazione si intende conseguita se il richiedente ha esercitato attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore ad anni due, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, oppure da certificazione comprovante che il richiedente ha seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenze di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

g) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (solo nel caso che il richiedente sia o sia già stato titolare di esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine).

Alla domanda deve essere unito il certificato medico rilasciato dall' Ufficiale Sanitario, a richiesta dell'interessato, nel quale, sia dichiarato il possesso dell'idoneità psico-fisica ad esercitare l'attività richiesta e che la persona è esente da manifestazioni di malattie infettive o contagiose in atto ed è stata sottoposta agli accertamenti sierologici per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Modifiche o aggiunte

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 7

Concessione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9, dopo l'esito favorevole degli accertamenti di competenza dell'Ufficiale Sanitario concernenti lo stato di salute, dell'esercente e del personale che lo coadiuva e la rispondenza alle norme igieniche dei locali ove si svolge l'attività relativa, dell'arredamento e dell'attrezzatura e dei presidi necessari, nonché dell'accertamento, da parte della Commissione Provinciale per l'artigianato, dei requisiti previsti dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, art. 2, lettere a) e c).

L'autorizzazione concessa dovrà essere esposta al pubblico nei locali dell'esercizio e comunque esibita ad ogni richiesta agli Agenti della Forza Pubblica e del personale addetto alla vigilanza.

Art. 8

Rifiuto dell'autorizzazione

L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere motivata e notificata all'interessato entro TRENTA giorni dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Municipale.

E' facoltà del Sindaco di concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per ottemperare alle eventuali prescrizioni, prima di addivenire al diniego dell'autorizzazione.

Contro il provvedimento negativo del Sindaco è ammesso ricorso gerarchico entro TRENTA giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

Art. 9

Commissione consultiva

A norma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è istituita una Commissione Comunale consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'Ufficiale Sanitario Comunale, dal Comandante della polizia municipale e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.

La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante sulla redazione del regolamento e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini.

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

Modifiche o aggiunte

A series of horizontal dotted lines for writing modifications or additions.

CAPO III

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Art. 10

Accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l'Artigianato

Gli accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, in sede di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio, sono inoltre intesi a stabilire:

- il possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- la qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del direttore dell'azienda, oppure se il richiedente l'autorizzazione o l'eventuale direttore di azienda presti, od abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore;
- la qualificazione professionale della maggioranza dei soci se trattasi di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 11

Accertamenti demandati all'Ufficiale Sanitario

Gli accertamenti demandati all'Ufficiale Sanitario, sia in sede di rilascio dell'autorizzazione che per l'esercizio della vigilanza di competenza, sono intesi a stabilire:

- il possesso dei requisiti psico-somatici dell'esercente e del personale addetto all'impresa che dovranno essere muniti di tessera sanitaria;
- lo stato igienico e la rispondenza dei locali e dei servizi annessi;
- l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività;
- il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- la disponibilità di acqua corrente potabile calda e fredda;
- il modo di raccolta e di smaltimento delle immondizie ed i mezzi di lotta contro le mosche da applicare;
- le condizioni igieniche dei servizi annessi;
- l'idoneità di smaltimento dei rifiuti liquidi;
- l'installazione di cassetta di pronto soccorso dotato dei presidi e medicinali indispensabili;
- la sufficiente dotazione di biancheria e se offra garanzia igienica la lavatura e la disinfezione di essa;
- la dotazione di disinfettanti idonei per gli utensili (rasoi, forbici, pettini, spazzole, pennelli, ecc.) e per le suppellettili in genere, nonché per i pavimenti e i servizi;

- quant'altro occorra per accertare in linea igienico-sanitaria l'agibilità dei locali e l'idoneità dell'esercizio nel suo complesso.
- la innocuità e la rispondenza alle norme di legge sia per la composizione che per l'impiego cui sono destinati, dei preparati, lozioni, prodotti di bellezza, cosmetici, tinture, unguenti, pomate, polveri, smalti per le unghie, ecc., e dei recipienti nei quali sono contenuti; ove del caso potranno essere prelevati campioni per i controlli analitici da effettuare presso il Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi, accompagnandoli da formale verbale del prelevamento effettuato, nel quale saranno indicati sommariamente, oltre alla composizione del prodotto dichiarata dall'esercente, anche i procedimenti ed i trattamenti nei quali il prodotto stesso è impiegato.

L'Ufficiale Sanitario, al termine degli accertamenti, ne riferirà l'esito al Sindaco con rapporto scritto nel quale esprimerà il proprio motivato parere tecnico-sanitario e proporrà, se del caso, i provvedimenti relativi.

Per il rimborso spese e per le indennità spettanti per gli accertamenti di cui sopra, il richiedente è tenuto al versamento alla Cassa comunale dell'importo stabilito nell'apposita tariffa delle prestazioni dell'Ufficiale Sanitario nell'interesse dei privati.

Art. 12

Accertamenti demandati ad altri organi del Comune

All'Ufficio licenze è demandato l'accertamento:

- dell'avvenuto compimento del 21° anno di età del richiedente o dell'avvenuta emancipazione dello stesso se trattasi di minorenni emancipati ed autorizzati dai competenti organi;
- della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle Ditte della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- della qualificazione professionale di cui all'art. 6, lettera f) del presente regolamento, la quale deve risultare da attestazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

~~All'Ufficio di polizia urbana è richiesto di accertare:~~

- ~~- la distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all'art. 9, deliberati dal Consiglio Comunale.~~

Modifiche e aggiunte

L'apertura di un nuovo esercizio non potrà essere autorizzata se non viene rispettato il rapporto e la distanza minimi seguenti:
Rapporto densità popolazione residente e fluttuante a numero addetto in esercizio;

Modifiche o aggiunte

- Nelle zone residenziali di ristrutturazione, completamento ed espansione:

- a) numero 1500 abitanti per ogni addetto in esercizio per uomo
- numero 1500 abitanti per ogni addetto in esercizio per donna
- numero 3000 abitanti per ogni addetto in esercizio di estetista:

- Distanza minima tra esercizi preesistenti e nuovi esercizi:

b) in tutte le zone non potrà aderire di fronte o adiacente ad una già preesistente.

c) le norme fissate valgono anche per il trasferimento di attività ed in conformità ai criteri della Commissione di cui all'art. 26 p della legge 23 dicembre 1970 n. 1148
L'accertamento verrà effettuato dagli organi di polizia municipale.

CAPO IV
REQUISITI SANITARI

Art. 13

Requisiti dei locali

I locali dove si intende esercitare le attività di cui agli artt. 1 e 2 devono possedere i requisiti di agibilità stabiliti dagli appositi regolamenti di edilizia e di igiene comunali. Essi devono essere in buono stato di pulizia e manutenzione ed avere pavimenti e pareti, per l'altezza di almeno mt. 1,70, impermeabili, ben levigati e con spigoli arrotondati, con esclusione di rivestimenti di legno e comunque di altro materiale facilmente deteriorabile e che non si presti ad una radicale pulizia e disinfezione.

L'ampiezza dei locali di lavoro deve consentire la disponibilità di almeno metri quadrati 3 per ciascun posto di lavoro; i locali a box devono avere pareti divisorie che non raggiungano il soffitto, salvo che ciascun box sia provvisto di finestra o di mezzi meccanici di areazione; la superficie del box deve essere almeno di metri quadrati 6.

I servizi annessi dovranno essere adeguati soprattutto in rapporto all'entità dell'esercizio.

La latrina, con pavimento impermeabile e pareti piastrellate almeno fino a mt. 1,70 e con illuminazione ed areazione diretta dall'esterno, sarà munita di vaso a chiusura idraulica con scarico ad acqua corrente e dovrà essere duplice, con entrate separate, ove nell'esercizio vengano accolti clienti di ambo i sessi.

E' vietata la comunicazione diretta della latrina coi locali di lavoro.

Art. 14

Requisiti dell'arredamento

L'arredamento, preferibilmente in materiale metallico verniciato o smaltato, dovrà consentire facile pulizia e disinfezione. Le poltrone devono avere sedile e schienale rivestiti di materiale lavabile ed appoggiatesta da coprire con carta impermeabile rinnovabile dopo ogni servizio.

Occorre inoltre disporre di recipienti idonei, muniti di coperchio, per la raccolta delle immondizie da sistemare al di fuori dei locali di lavoro.

La biancheria usata sarà conservata in apposito armadio o in canestri con coperchio e sarà giornalmente asportata per sottoporla a lavatura previa immersione in soluzione disinfettante.

Nei locali di lavoro non devono essere installati mobili, suppellettili, oggetti, ecc. non necessari ed ingombranti e deve essere vietato in essi il pernottamento di persone o l'impiego per altri usi.

Art. 15

Attrezzi, apparecchi, biancheria

Gli attrezzi, gli apparecchi mobili, le suppellettili, la biancheria pulita ed i prodotti in genere devono essere conservati in buon ordine in appositi armadi o scaffalature chiuse.

Tutti gli attrezzi e le suppellettili ed in particolar modo i taglienti, le forbici, i pettini, ed i pennelli, devono essere di volta in volta ripulibili con soluzione saponosa a freddo e prima dell'uso disinfettati con alcool a 70 gradi o lisoformio al 5-10% o similari di pari efficacia. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee dei clienti, può anche effettuarsi a mezzo di speciali autoclavi.

E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata, con carta da giornale o con carta sporca.

Ciascun capo di biancheria non può essere usato che per un solo cliente.

La risciacquatura della faccia dopo la rasatura deve essere fatta sotto acqua corrente potabile. Dopo la risciacquatura la superficie rasata deve essere polverizzata con una soluzione alcoolica al 50% anche se profumata e occorrendo cipria con polverizzatore a secco.

Resta assolutamente proibito l'uso dei piumini per cipria e di preparati essicanti o disinfettanti da applicarsi con contatto diretto sulla pelle.

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Modifiche o aggiunte

A series of horizontal dotted lines for writing.

Art. 16

Pulizia del personale

Il personale deve usare la massima pulizia con riguardo speciale alle unghie delle mani ed indossare una vestaglia bianca abbottonata ed a maniche chiuse al polso. Prima di iniziare ciascun servizio ed alla presenza del cliente, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 17

Attività svolta nell'abitazione dell'esercente

Ove l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, si svolga nella propria abitazione, l'esercente dovrà disporre di almeno un locale con accesso indipendente, ad esclusivo uso di lavoro, in buono stato di pulizia, di manutenzione e di decoro, convenientemente arredato e dotato di lavabo ad acqua corrente, nonchè di adeguata scorta di biancheria e di presidi disinfettanti.

L'esercente deve consentire i controlli di cui all'art. 4.

Art. 18

Visite mediche agli addetti alla lavorazione

Chiunque intende intraprendere in proprio o alle dipendenze di terzi una delle attività di cui agli artt. 1 e 2 deve preventivamente sottoporsi a visita medica da parte dell'Ufficiale Sanitario ed ai controlli diagnostici dispensariali e di laboratorio che potranno essere necessari al fine di accertare l'idoneità psico-fisica e l'assenza di manifestazioni di malattie infettive o contagiose in atto; dovrà inoltre sottoporsi alle prescritte vaccinazioni e rivaccinazioni profilattiche disposte dalle Autorità Sanitarie.

E' fatto inoltre obbligo all'esercente ed ai suoi dipendenti di sottoporsi alle visite mediche periodiche da parte dell'Ufficiale Sanitario che saranno effettuate di norma nel mese di gennaio di ogni anno ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

Art. 19

Tessera Sanitaria

L'Ufficiale Sanitario provvederà al rilascio della tessera sanitaria, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, sulla quale saranno annotati i controlli periodici dello stato di salute ed i trattamenti profilattici praticati.

L'esercente ne curerà la conservazione e dovrà esibirla ad ogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica e del personale addetto alla vigilanza.

Il mancato possesso della tessera sanitaria o il mancato aggiornamento di essa comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Per la visita medica di idoneità per ottenere l'autorizzazione comunale l'esercente è tenuto al pagamento all'Ufficiale Sanitario del compenso stabilito dall'apposita tariffa delle prestazioni nell'interesse dei privati; nulla è invece dovuto per il rilascio della tessera sanitaria, per le visite mediche periodiche di controllo e per la esecuzione delle vaccinazioni profilattiche.

Modifiche o aggiunte

A series of horizontal dotted lines for writing.

Art. 20

Impiego di solventi

Le operazioni di lavatura a secco mediante l'impiego di solventi clorati, bromati, iodati ecc. devono sempre essere seguite da rapida ed abbondante aereazione dell'ambiente.

Per le applicazioni di etere si dovrà assicurare che nell'esercizio non siano accese fiamme e non si fumi.

Le persone alle quali si pratica l'applicazione dovranno essere circondate da un paravento metallico di materiale ignifugato, quando l'applicazione medesima non avvenga in compartimenti individuali chiusi.

E' vietato l'uso di saponi, cosmetici e tinture per la colorazione della pelle, dei capelli e della barba, preparati con composti velenosi anche se non ne sia proibito l'impiego.

Art. 21

Deficienze ed inconvenienti

Qualora vengano riscontrate deficienze, inconvenienti, irregolarità, ecc. il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può imporre le migliorie e le cautele ritenute necessarie per eliminarle.

Se i titolari dell'autorizzazione non le attuassero nel termine loro ingiunto, il Sindaco, salve le pene sancite per i contravventori, potrà revocare temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 357 del T. U. delle Leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 22

Ispezione sanitaria

Chi provvede all'ispezione sanitaria, quando trova motivi di contravvenzione, deve redigere apposito verbale a termine del testo unico della Legge comunale e provinciale.

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Modifiche o aggiunte

A series of horizontal dotted lines for writing.

CAPO V

NORME VARIE

Art. 23

Tariffe

Le tariffe devono essere esposte al pubblico, in modo che siano facilmente visibili.

Art. 24

Orari

Gli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura, stabilito dalle autorità comunali sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Detto orario deve essere esposto nel locale.

Art. 25

Trasferimento di negozio

Coloro che intendessero trasferire il loro esercizio nell'ambito del territorio comunale, sono tenuti a presentare, prima di procedere al trasferimento, apposita domanda in carta legale.

L'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature, nonché dei requisiti della distanza della nuova sede dell'esercizio e quelli preesistenti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 26

Vendita dell'esercizio

In caso di vendita dell'esercizio, l'autorizzazione si intende annullata. L'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 27

Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività per un quinquennio, secondo le norme di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860. Dovranno presentare domanda dimostrando contemporaneamente la qualità di eredi e comprovando che di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 28

Controlli

Gli ufficiali incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, nei locali adibiti allo svolgimento delle attività stesse.

Art. 29

Revoca o decadenza dell'autorizzazione

Oltre che per i casi previsti dall'art. 21 del presente regolamento, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, salvo i casi contemplati dall'art. 6 e dall'art. 10, ultimo comma, della detta legge.

La revoca si applica anche nel caso di mancato inizio dell'attività o dell'interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, sempre che il mancato inizio e l'interruzione non siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 30

Trasgressioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, sempre che non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli da 106 a 116 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale come
risulta dal verbale n. 9 in data 8-2-1974

Dall'Ufficio Comunale, addì 10-2-1974

IL SINDACO

fto. Galbiati Giovanni

Il Segretario Comunale

fto. Marinelli Edmondo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
il giorno 9-2 al 24-2-1974 festivo
di mercato
senza opposizioni.

Dall'Ufficio Comunale, addì 25-2-1974

Il Segretario Comunale

fto. Marinelli Edmondo

Comitato Regionale di Controllo
N. 42002/AG Addì, 19.4.1974

Vista la deliberazione n. 9 in data 8.2.1974
del Consiglio Comunale di TRINGGIO
nella seduta del 7 maggio 1974 n. 47144

APPROVA

Publicato all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 10.6.1974 al 25.6.1974, ai sensi
dell'art. 62 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 26 della legge
9 giugno 1947, n. 530.

Dall'Ufficio Comunale, addì, 26.6.1974

Il Segretario Comunale